



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

Visto il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito 'Codice dei Beni Culturali';

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

Visto il D.M. 20 gennaio 2020 rep. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

Visto il D.L. 1° marzo 2021, n.22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" a norma del quale, ai sensi dell'art. 6 comma 1, il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

Visto l'art. 42 della Costituzione;

Visti in particolare gli artt. 10 e 12 del Codice dei Beni Culturali;

Visto in particolare l'art. 47 comma 2 lettera a) del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del Codice;

Visto il Decreto del Segretariato generale n. 715 del 03 luglio 2023 registrato dalla Corte dei Conti in data 17 luglio 2023 al n. 2069;

Visto il Decreto del Segretario Regionale n. 1 del 11/01/2021 di costituzione della nuova Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche;

Vista la nota prot. 7680 del 25/05/2021 del Comune di Monte San Vito (acquisita al protocollo d'Ufficio n. 1953 del 27/05/2021) con la quale è stata richiesta la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 per l'immobile denominato "Edificio seriale di testata ed ex magazzino" sito a Monte San Vito (AN), Via Cavour, 19-21 di seguito descritto e di proprietà dello stesso ente;

Visto il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro - Urbino, espresso con nota prot. 14704 del 21/12/2023, (acquisito al protocollo d'Ufficio n. 4477 del 21/12/2023), dal quale si rileva l'insussistenza dell'interesse storico-architettonico del bene in esame proponendo l'adozione del provvedimento di verifica di non interesse culturale ai sensi dell'art. 12 comma 2 e 4 del Codice dei Beni Culturali, con la seguente motivazione: *"L'edificio si configura come realizzazione otto-novecentesca insediatasi poco fuori dal circuito murario del centro storico lungo la strada di accesso al borgo. L'edificio, in origine un magazzino con una porzione abitativa, è stato oggetto di una profonda ristrutturazione negli anni '90 del secolo scorso che ha distributivamente e tipologicamente alterato la struttura per realizzare tre alloggi di edilizia residenziale pubblica. Esternamente la struttura ha parzialmente mantenuto la sua figuratività storica che rimane leggibile nel suo semplice linguaggio seriale unificato dal cornicione in cotto, ma non presenta caratteri di pregio. L'edificio non presenta quindi caratteri architettonici-strutturali e/o elementi decorativi tali da giustificare la sottoposizione a tutela";*

Visto il medesimo parere della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Ancona e



Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

Pesaro - Urbino in cui si rileva che l'immobile non presenta interesse archeologico con la seguente motivazione: *"L'immobile ricade all'interno del centro abitato di età medievale e rinascimentale; in un complesso edilizio adiacente sono in passato emersi resti di strutture murarie di età rinascimentale. Si richiede pertanto che, nel caso di interventi di ristrutturazione o restauro, qualora si prevedano opere che riguardino il sottosuolo, il progetto sia preliminarmente sottoposto all'esame della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino per le prescrizioni di competenza";*

Visto il verbale della riunione del 21 dicembre 2023 della Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche, sottoscritto dai relativi componenti, dal quale risulta che la Commissione a maggioranza ha approvato la proposta di verifica di **non interesse culturale** della Soprintendenza competente contenuta negli atti appena citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute;

Ritenuto che l'immobile:

Denominazione	Edificio seriale di testata ed ex magazzino
Comune	Monte San Vito
Provincia	AN
Località	Via Cavour, 19-21
Nome strada/n. civico	
Distinto al (C.T.)	Foglio n. 10 (C.F.) intera part. 233 (subb. 3bcnc – 4bcnc – 5 – 6 – 7 – 8) Foglio n. 10 (C.T.) part. 233
Confinanti con	Foglio n. 10 (C.F.) part. 232 e Foglio n. 10 (C.T.) partt. 1205 e 799.

non presenta interesse culturale ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del Codice dei Beni Culturali;
Tutto ciò premesso

DELIBERA

Art. 1 L'immobile denominato **"Edificio seriale di testata ed ex magazzino"** sito a Monte San Vito (AN), Via Cavour, 19-21 come sopra descritto e meglio individuato nelle premesse, **non riveste interesse culturale** e pertanto non rientra tra i beni di cui dell'articolo 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.;

Art. 2 Il bene in oggetto, ai sensi dell'art. 12 comma 4, è escluso dall'applicazione delle disposizioni del Titolo Primo della Parte Seconda del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. Restano invece salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dagli articoli 90 e seguenti del citato Codice dei Beni Culturali, nell'eventualità di scoperte archeologiche fortuite negli immobili in oggetto. In tal caso è fatto obbligo di presentare denuncia entro 24 ore alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio competente, o al Sindaco, ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. Si evidenzia inoltre che i beni culturali mobili di cui all'art. 10, comma 1, del Codice dei Beni Culturali eventualmente conservati negli immobili sopracitati, rimangono sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella Parte Seconda del citato Codice dei Beni Culturali e, per quanto attiene ad eventuali spostamenti, alle misure di protezione dettate dagli articoli 20 e 21;

Art. 3 Il presente atto è notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene.
Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero della Cultura ai sensi dell'articolo 16 del Codice dei Beni Culturali e s.m.i. entro 30 gg. dalla notifica del presente atto.
E' inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104 entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

II PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Il Segretario Regionale *ad interim*
Arch. Cecilia Carlorosi